

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 14/05/2019

### FATTO

Il ricorrente stipulava con l'odierno intermediario il contratto di prestito c/CQP n. \*\*\*160, per un montante di 65.040,00 euro, da restituire in 120 rate mensili; il contratto prevedeva l'addebito di 1.100 euro a titolo di "spese di istruttoria e vendita"; scaduta la 50<sup>a</sup> rata, estingueva anticipatamente il contratto ed esperiva infruttuosamente reclamo per la restituzione della quota parte delle "spese di istruttoria e vendita" non maturate a seguito dell'estinzione anticipata, quantificate in 641,67 euro.

Riproponeva la richiesta col ricorso, osservando che: *"L'importo delle c.d. spese di istruttoria e di vendita appare chiaramente spropositato. E' ormai nota la consolidata prassi commerciale di quantificare le spese iniziali per l'avviamento di una pratica di cessione del quinto in media ad € 250,00, variando tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.*

L'intermediario eccepiva che le "spese di istruttoria e di vendita" presentano natura *up front*, in quanto riguardano i costi sostenuti dall'intermediario per le attività propedeutiche al perfezionamento del contratto.

Quindi, il ricorrente chiedeva euro 641,67 e la resistente il rigetto.



## DIRITTO

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio richiama il costante orientamento dell'ABF secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione/con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Venendo al caso, l'articolo 3 del contratto reca la descrizione delle attività remunerate con la voce "*spese di istruttoria e di vendita*", escludendo il rimborso in caso di estinzione anticipata (art. 12). Pacifici tra le parti i termini della estinzione. Circa le spese di istruttoria e di vendita (lett. b), nel caso di euro 1.100,00, la stessa è di regola ritenuta *up front*, ma non quando è palesemente incongrua, come nel caso di specie.

Tanto la rende *recurring* e dunque rimborsata pro quota.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 641,67 (seicentoquarantuno/67), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI